



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Laureana Gal. Fer. Melicucco"
Piazza Kennedy, 1 - 89023 Laureana di Borrello (RC)
Tel. 0966 378209 - C. F. 82000940807 - Cod. Univoco UF3A7N
mail: rcic84800t@istruzione.it pec: rcic84800t@pec.istruzione.it
www.iclaureana.edu.it



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Prot. (vedi segnatura)

Laureana di Borrello, (vedi segnatura)

Al personale docente e ATA con contratto a tempo determinato

Al D.S.G.A.

Albo on line

Sito web

COMUNICAZIONE N. 42

OGGETTO: Disposizioni sulla fruizione delle ferie per il personale docente e ATA a tempo determinato – Quadro normativo vigente e nuove indicazioni a seguito della Nota USR Calabria prot. AOODRCAL.32961 del 22/10/2026 (D.L. n. 144/2026 convertito in Legge n. 174/2026)

1. Premessa

Con la presente si intende fornire un quadro unitario ed esaustivo delle modalità di fruizione delle ferie per il personale docente e ATA con contratto a tempo determinato, con riferimento sia alle disposizioni generali già vigenti sia alle recenti novità normative introdotte dall'art. 1, commi 1 e 2, del Decreto-Legge 7 agosto 2026, n. 144 (convertito con modificazioni dalla Legge 5 ottobre 2026, n. 174, pubblicata in G.U. n. 232 del 06/10/2026 ed entrata in vigore il 07/10/2026) e richiamate dalla Nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria prot. AOODRCAL.32961 del 22/10/2026.

2. Quadro normativo di riferimento

2.1. Costituzione Italiana (art. 36)

Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile del lavoratore, finalizzato al recupero delle energie psicofisiche, e non sono liberamente sostituibili da indennità finanziaria, salvo le eccezioni espressamente consentite dalla legge.

2.2. Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013)

• **Art. 1, comma 54:** Il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione dei giorni destinati agli scrutini, agli Esami di Stato e alle altre attività valutative. È fatta salva la facoltà di fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante i rimanenti periodi dell'anno scolastico, a condizione che la sostituzione avvenga senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

• **Art. 1, comma 55:** Per i supplenti brevi o fino al termine delle lezioni/attività didattiche, la monetizzazione è consentita esclusivamente per la differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è stato possibile fruirne. L'applicazione della disposizione sopra richiamata ha comportato la monetizzazione delle ferie nei limiti dei giorni residuati dopo aver decurtato, non solo i periodi di sospensione delle lezioni elencati dai calendari scolastici regionali dei rispettivi anni scolastici (Natale, Pasqua, ecc.), ma anche il periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno.

2.3. CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021

• **Art. 35 e Art. 38:** Per il personale a tempo determinato la disciplina delle ferie richiama quanto previsto per il personale di ruolo, proporzionata al servizio prestato. Le ferie non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili unicamente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro nei limiti delle norme vigenti.

• **Dichiarazione Congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021:** La monetizzazione all'atto della cessazione del servizio è ammessa solo laddove la mancata fruizione non sia imputabile al dipendente (es. malattia, infortunio, congedo obbligatorio per maternità/paternità, decesso).

3. Nuove disposizioni (D.L. n. 144/2026, Legge n. 174/2026 e Nota USR Calabria)

A decorrere dai periodi di ferie maturati successivamente al 7 ottobre 2026 (art. 1, comma 2, Legge n. 174/2026), trova applicazione la nuova disciplina di seguito riassunta:

• **Obbligo di programmazione e informazione:** Il datore di lavoro garantisce la possibilità di fruire pienamente del periodo di ferie spettante e procede a un formale invito al personale.

Con la presente comunicazione si invita pertanto formalmente tutto il personale scolastico a tempo determinato a presentare tempestiva richiesta di fruizione delle ferie maturate e maturande durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale.

Si informa espressamente il personale che, se non fruite, le ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto eventualmente autorizzato e non potranno essere sostituite da indennità finanziaria.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Laureana Gal. Fer. Melicucco"**

Piazza Kennedy, 1 - 89023 Laureana di Borrello (RC)
Tel. 0966 378209 - C. F. 82000940807 - Cod. Univoco UF3A7N
mail: rcic84800t@istruzione.it pec: rcic84800t@pec.istruzione.it
www.iclaureana.edu.it



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito



4. Modalità operative e periodi di fruizione

4.1. Personale Docente

Le ferie devono essere fruita prioritariamente nei seguenti periodi di sospensione delle lezioni:

- Vacanze natalizie e pasquali stabilite dal calendario scolastico regionale;
- Ponti e festività infrasettimanali previsti dal calendario;
- Periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di impegni per scrutini, esami o altre attività programmate).

Ferie durante l'attività didattica:

È possibile fruita di un massimo di n. 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica, alle seguenti condizioni:

- Le ferie devono essere state maturate;
- La fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

Docenti con contratto fino al 30 giugno:

- a. devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni;
- b. in assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile.

Docenti con contratto fino al 31 agosto:

Non si procederà all'erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

4.2. Personale ATA

Le ferie devono essere pianificate in accordo con il DSGA, tenuto conto delle esigenze di servizio dell'istituto e garantendo il regolare svolgimento delle attività amministrative e ausiliarie durante l'intero anno scolastico.

5. Presentazione delle istanze

Tutto il personale in indirizzo è tenuto a inoltrare le richieste di ferie con congruo anticipo mediante i canali ufficiali della scuola, per consentire la corretta organizzazione e programmazione dei servizi scolastici.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Daniela Antonia Panzera

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93